

## **I congedi per i genitori (dipendenti, autonomi, collaboratori)- Decreto "Cura Italia"**

Il Decreto "Cura Italia" all'art. 23 ha previsto le seguenti disposizioni rivolte al sostegno dei lavoratori dipendenti

### **Congedo parentale per genitori con figli fino a 12 anni**

Per i genitori lavoratori **dipendenti del settore privato** con figli di età non superiore ai 12 anni è previsto un congedo parentale di durata non superiore a 15 giorni (continuativi o frazionati) da fruire a decorrere dal 5 marzo 2020, a seguito della sospensione delle attività didattiche delle scuole. L'indennità è pari al 50% della retribuzione, calcolata come previsto per l'indennità di maternità, ed è coperta da contribuzione figurativa. Eventuali periodi di congedo parentale (cosiddetto "*maternità facoltativa*") fruiti dal genitore durante il periodo di sospensione sono convertiti nel congedo in questione, con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, purché nel nucleo familiare l'altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione/cessazione dell'attività lavorativa o l'altro genitore sia disoccupato o non lavoratore.

In caso di **figli con disabilità** in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, il limite di età sopra non si applica.

Tale congedo è esteso, alle stesse condizioni, anche agli iscritti alla Gestione Separata e ai lavoratori autonomi, in particolare:

- per gli **iscritti in via esclusiva alla Gestione separata** è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità;
- per i **lavoratori autonomi iscritti all'INPS** l'indennità è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

### **Astensione dal lavoro per genitori con figli tra 12 e 16 anni**

Per i soli genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli tra 12 e 16 anni è previsto il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle attività didattiche delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

### **Voucher baby sitting**

In alternativa alla fruizione del congedo parentale di 15 giorni, i lavoratori possono scegliere di richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting (voucher) nel limite

massimo complessivo di 600 euro, erogato mediante il libretto famiglia. Il voucher è esteso anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS con le regolamentazioni delle casse previdenziali.

### **Istruzioni operative con circolare INPS**

Le modalità operative per la fruizione del congedo e del voucher saranno stabilite dall'Inps.

### **Genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico**

Anche per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico è riconosciuto il diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole.

L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica.

Il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, alternativo agli speciali congedi, è elevato a 1000 euro per i medici, gli infermieri, i tecnici di laboratorio biomedico, i tecnici di radiologia medica, gli operatori sociosanitari del settore pubblico e per i ricercatori presso istituzioni universitarie nonché dei centri e istituti di ricerca privati accreditati impegnati a contrastare il diffondersi del COVID-19.

*(Fonti: Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020)*